



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 1 marzo 2010

Ns. Prot. n. 557

AI RESPONSABILI
DEGLI AFFIDAMENTI DEGLI INCARICHI TECNICI

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICHI SERVIZI TECNICI - COMUNICAZIONE

Con riferimento all'oggetto questo Ordine, riscontra, nell'ultimo periodo, un venir meno della pubblicistica e comunicazione che dovrebbe accompagnare la fase di selezione per l'affidamento di incarichi professionali

Come noto, la disciplina per l'affidamento degli incarichi tecnici nei settori ordinari è contenuta nell'art. 91 del D.lgs 163/2006 e trova anche sostanza nella Bozza di Regolamento di attuazione (per come noto artt 252/270), includendo anche il collaudo, l'attività di supporto al RP e l'attività di verifica dei progetti.

Per celerità di lettura si riporta il citato art 91.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Art. 91. Procedure di affidamento

(art. 17, legge n. 109/1994)

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'[articolo 120, comma 2-bis](#), di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla [parte II, titolo I e titolo II del codice](#), ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla [parte III](#), le disposizioni ivi previste.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'[articolo 120, comma 2-bis](#), di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al [comma 1, lettere d\), e\), f\), f-bis\), g\) e h\) dell'articolo 90](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'[articolo 57, comma 6](#); l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007)

È bene ricordare che la selezione dei soggetti cui affidare gli incarichi tecnici si colloca nell'ambito dell'attività contrattuale della P.A., che differisce dal modo di procedere "usuale" o normale, consistente nell'adozione di provvedimenti amministrativi. In termini generali ogni contratto della PA è sempre il risultato di un procedimento amministrativo complesso in generale distinto in due fasi ,

- la fase di scelta del soggetto ;
- il perfezionamento e l'esecuzione del contratto .

La prima fase tende alla scelta del contraente con criteri improntati ai principi di trasparenza, efficacia ed economicità, corollati dal generale principio del buon andamento della PA sancito dall'Art 97 della Cost. e meglio dettagliato nell'art. 1 della legge fondamentale, nota come legge 241/90 s.m.i.

Inoltre il detto procedimento è regolato anche dalla legge di contabilità dello Stato (RD 2440/1923) e dal Regolamento di contabilità dello stato(RD 827/1924).

Le suddette fasi sono atti negoziali della PA che si caratterizzano dal fatto che devono essere proceduti e seguiti da una fase procedimentale amministrativa con pubblicistica ,che ha lo scopo di rendere conoscibili, anche mediante controlli, le ragioni di economicità, trasparenza, concorrenza, equità, non discriminazione, efficacia e pubblico interesse che determinano la conclusione procedimentale di scelta del soggetto e stipula del contratto o atto equivalente per efficacia. Per descrivere Questo procedimento si usa l'espressione CONTRATTO (o nel caso procedimento) di EVIDENZA PUBBLICA

La normativa Comunitaria ha inoltre dettato specifiche norme per la selezione dei soggetti cui affidare i servizi tecnici (in generale specifico per importi superiori a



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

determinati valori dette soglie) ma che esprimono concetti di natura generale e che allo stato trovano sostanza nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (ora attuata in ITALIA dal D. lgs 163/2006 noto come Codice dei contratti).

I valori costituzionali che il contratto ad evidenza pubblica deve rispettare sono quelli che emergono dall'art 97 della Cost.. Da tale norma emerge infatti che la Pubblica Amministrazione, nelle sue attività, deve sottostare ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità.

In effetti anche la Corte Costituzionale, pur se riferito ad ambito di contrattualistica dei lavori, ha evidenziato che la nozione comunitaria di concorrenza, che si riflette su quella di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione della Repubblica Italiana, è definita come concorrenza "per" il mercato, la quale impone che il contraente venga scelto mediante procedure di garanzia che assicurino il rispetto dei valori comunitari e costituzionali.

Alla luce di quanto sopra, al solo scopo di fornire spunto di riflessione, invitare ad una maggiore pubblicistica ed aiutare le strutture tecniche demandate alle procedure di selezione ci permettiamo di trasmettere alcune note di ausilio nelle procedure di selezione.

ALCUNE NOTE SU

AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

(importi inferiori ai 100.000,00 Euro)

L'affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura ha subito nel tempo una evoluzione dinamica parallela alla pubblicazione documentale degli Enti titolati a intervenire con atti di varia natura (Leggi, D.Lgs; DPR; DM; Circolari; Detreminazioni o Deliberazioni) per fornire indicazioni e/o indirizzi operativi.

Ciononostante per la gerarchia delle fonti si ritiene doveroso fare riferimento agli atti pubblicati dagli Enti di Superiore Impatto. In tal senso l'ultimo atto rilevante è la **Circ. Min. Infrastrutture 16.11.2007, n. 2473, pubblicata sulla G.U. n. 271 del 21.11.2007, recante «Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura».**

La circolare fornisce indicazioni cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento in merito alle norme applicabili alle procedure di aggiudicazione di appalti dei servizi di ingegneria e architettura, compresi gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di direzione dei lavori.

Si ricorda che allo stato sono vigenti le seguenti normative :

D. Leg.vo 163/2006 artt. 90/91/92

Legge 4 agosto 2006, n. 248 (art 2) (nota come Legge BERSANI);

DPR 554/1999 (in attesa che produca i suoi effetti il Nuovo regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri ed in fase di pubblicazione e che ai sensi dell'articolo 253, comma 2, del codice entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

pubblicazione e di cui è nota una bozza pressoché definitiva dello schema approvato dal CdM del 17/12/2009 che dovrebbe, nel migliore dei casi, essere esecutivo nell'ultimo trimestre del 2010)

Si ricorda altresì che esistono alcune note di indirizzo :

- **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici:** Determinazione 29 marzo 2007, n. 4: «**Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248**»
- **Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture** Determinazione 11 luglio 2007 n. 6: " **Garanzie nelle procedure di affidamento degli incarichi di progettazione** "

In particolare si segnala che l'Autorità per la Vigilanza sui contratti :

- a) *E' dell'avviso che l'abrogazione dell'obbligatorietà dei minimi tariffari disposta dall'[articolo 2, della legge 248/2006](#), si applica anche agli affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura disciplinati dal D.lgs. 163/2006;*
- b) *Ritiene che siano da considerarsi implicitamente abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 163/2006: l'ultimo periodo del [comma 2, dell'art. 92](#), il [comma 4, dell'art. 92](#) e l'ultimo periodo del [comma 3, dell'art. 53](#);*
- c) *Ritiene che le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo a base d'asta utilizzando il D.M. 4 aprile 2001, attualmente in vigore;*
- d) *E' dell'avviso che non ha rilievo la norma richiamata dal comma 12 bis, dell'articolo 4, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;*
- e) *Ritiene che i servizi tecnici di importo stimato inferiore a 100.000 euro possano essere affidati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'[articolo 91, comma 2, del Codice](#), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei; al riguardo si rinvia anche alle indicazioni formulate da questa Autorità con la determinazione 19.1.2006, n. 1;*
- f) *Ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli [articoli 91, comma 2](#) e [125, comma 11, del Codice](#), previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.*

Orduque anche il competente Ministero è pervenuto a produrre una nota per meglio definire le modalità di affidamento degli incarichi professionali attinenti all'ingegneria ed all'Architettura.

Tale dispositivo è noto come *Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007: " Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura" sulla pubblicata G.U. n. 271 del 21 novembre 2007" .* Nella circolare si riportano delle indicazioni tese ad assicurare uniformità ed omogeneità di comportamenti tra le stazioni appaltanti, alla luce delle recenti modifiche apportate al Codice dei Contratti (D. Leg.vo 163/2006), dalla L. 248/2006, dal D. Leg.vo 113/2007, ed in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento generale attuativo del Codice stesso.



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

La coesistenza della nuova norma (D. Leg.vo 163/2006) con un regolamento(DPR 554/99) prodotto sulla base della vecchia norma (L. 109/94) determina , altresì, un'approfondimento.

La circolare chiarisce prima di tutto che **fino all'entrata in vigore del Regolamento generale attuativo, alla disciplina relativa agli incarichi dei servizi di ingegneria e architettura continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità, le disposizioni contenute nel Titolo IV del regolamento di attuazione della legge quadro 109/1994 (DPR 554/1999).**

Il Ministero delle Infrastrutture però precisa che per le procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relative ad **importi inferiori a 100.000** euro le disposizioni di cui all'art. 62, commi 1 e 2, del citato DPR 554/1999 devono intendersi implicitamente abrogate dall'art. 91, comma 2, del Codice che stabilisce l'obbligo del rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; e , per meglio chiarire, la circolare rappresenta le modalità operative di applicazione dei sopraelencati i principi.

La circolare precisa :

PER GLI INCARICHI AL DI SOTTO DEI 100.000 EURO :

la scelta dei candidati potrà avvenire alternativamente :

- **tramite elenchi predisposti dalle stesse stazioni appaltanti**
- **tramite indagini di mercato effettuate a seguito della pubblicazione di singoli avvisi di gara.**

I Soggetti selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione - anche attraverso una nota illustrativa delle prestazioni in analogia a quanto previsto dall'art. 65, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999 - il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.

Inoltre le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i curricula, predisposti con riferimento alle prestazioni relative alle classi, alle categorie e agli importi indicati nell'avviso e in conformità al modello di cui all'allegato G del d.P.R. n. 554/1999; nell'avviso, in rapporto all'importo della classe e categoria dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende suddividere l'elenco. La documentazione dei servizi svolti per ogni singolo lavoro è predisposta dai soggetti interessati secondo l'allegato H del d.P.R. n. 554/1999, con l'indicazione del soggetto che ha effettuato il servizio e con la specifica delle prestazioni svolte.

La circolare specifica che l'arco temporale da prendere in considerazione non possa essere inferiore al quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso.

Si si rappresenta la necessità di considerare gli effetti del comma 15 bis dell'art 253 del D.lgs 163/2008, coordinato con l'art 66 del DPR554/99, che è stato oggetto di specifica circolare :

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Circolare 12 novembre 2009, n. 4649 " Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Si riporta la parte di interesse del citato art 253:

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)

Art. 253. Norme transitorie

15. In relazione all'[articolo 90](#), ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della [legge 18 novembre 1998, n. 415](#), per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

(comma così modificato dall'articolo 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui [articolo 91](#), fino al 31 dicembre 2010 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all'[articolo 47](#), con le modalità ivi previste.

(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, lettera vv), d.lgs. n. 152 del 2008)

16. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della [legge 18 novembre 1998, n. 415](#), in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione, dall'elenco o tramite l'indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei soggetti cui rivolgere l'invito (almeno 5), può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. In ogni caso, nella scelta degli offerenti, occorre assicurare il rispetto del principio della rotazione, rapportandolo all'entità dell'importo da affidare.

La circolare riferisce altresì che:

- per le procedure di **importo compreso fra 100.000 e le soglie comunitarie di cui all'art. 28, comma 1, lettera a) e lettera b)**, del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità (artt. 121-125);
- per le procedure di **importo pari o superiore alle suddette soglie comunitarie** si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, del Codice per quanto riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara e la pubblicità (artt. 99-110);
- per le procedure di affidamento appena elencate si applicano inoltre le disposizioni di cui al titolo IV, capo I e capo V, del DPR 554/1999 (artt. 50-56 e 65-70).

La circolare evidenzia l'importanza di definire i requisiti minimi per la partecipazione alle gare con osservanza di quanto previsto all'art. 66 del DPR n. 554/1999.

Per quanto riguarda le modalità di valutazione delle offerte economiche la circolare fornisce delle indicazioni procedurali (suggerisce) :



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Le stazioni appaltanti per individuare l'oggetto delle attività da affidare producono capitolati prestazionali e disciplinari di gara accurati e definiti, e prevedono l'obbligo per gli offerenti di avere preso visione del luogo ove si svolgerà il lavoro oggetto della prestazione (è praticamente una gara di appalto ordinario).

La circolare, relativamente alla fase di selezione delle offerte, chiarisce che è da preferire il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e non quella dell'offerta a massimo ribasso. Infatti riferisce:

"In merito ai criteri di selezione delle offerte, nelle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dall'art. 64 del d.P.R. n. 554/1999, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici rispetto al criterio del prezzo più basso, non funzionale alla valutazione dei profili tecnici e professionali, tipici delle attività di ingegneria e architettura. Si ritiene opportuno ricorrere al criterio del prezzo più basso soltanto in caso di semplicità e ripetitività delle prestazioni da svolgere."

Per gli elementi da applicare nella selezione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa la Circolare ritiene di prendere in considerazione:

- l'illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- il metodo;
- l'organizzazione del lavoro ovvero la composizione del gruppo proposto per lo svolgimento del servizio;

Viceversa elementi come l'esperienza, le referenze, i lavori già realizzati, le risorse disponibili possono essere utilizzati unicamente come criteri di selezione e non devono essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta.

Per quanto attiene alle modalità di definizione dell'importo stimato dell'appalto, stante l'abolizione del principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari, **le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento le tariffe di cui al DM 4.4.2001, ove motivatamente ritenute adeguate. L'importo è poi stimato dalle stazioni appaltanti al lordo della riduzione di cui all'art. 4, comma 12-bis, della L. 155/1989, e allo stesso importo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso unico, relativo agli onorari professionali e alle spese e comprensivo della riduzione di cui sopra.**

E' bene chiarire che **PER GLI INCARICHI AL DI SOTTO DEI 20.000 EURO** è possibile l'affidamento diretto in quanto è configurabile come servizio normato dall'art. 125 del Codice.

In effetti l'art. 3 del codice dei contratti al comma 10 definisce

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II

Orunque nell'allegato II lettera A al punto 12 appare: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi".

E' chiaro quindi che i servizi di ingegneria ed architettura sono ben definiti dal Codice dei Contratti e rientrano pienamente nella sfera di applicazione dell'art. 125 con riferimento all'affidamento di servizi e che, per l'importanza, si riporta:



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia

.....

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. **Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.**

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

.....

In tal senso va rilevato che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione 29 marzo 2007, n. 4 ha condiviso l'affidamento diretto per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro, ma previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.

Il Ns parere è che dalla lettura congiunta dei sopraccitati artt. del codice l'affidamento diretto per i servizi tecnici fino a 20.000,00 Euro sia possibile anche in mancanza di specifico riferimento nel regolamento interno della stazione Appaltante atteso che il D.Lgs 163/2006 ha valenza gerarchica superiore all'Autorità come ampiamente sentenziato dalla Suprema Corte Amministrativa.

Va però rilevato che la Bozza di regolamento approvata dal CdM del 17/12/2009 sembra indirizzato per eliminare la possibilità di affidamento diretto.

Da ultimo è doveroso segnalare che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici è entrata nel merito anche degli affidamenti dei collaudi :

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: Determinazione 25 febbraio 2009, n. 2: « L'affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 11 settembre 2008, n. 152”

I contenuti essenziali sono :

1. *il collaudo relativo ad un contratto pubblico di lavori è affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione; tale affidamento deve essere motivato, con riferimento alla esperienza e competenza dell'interessato, nel rispetto dei principi della proporzionalità, della trasparenza e della rotazione, a tal fine assicurando anche, con cadenza periodica, adeguata pubblicità degli incarichi affidati; al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del Codice;*

2. *la stazione appaltante, in caso di carenza del proprio organico, è tenuta a verificare la possibilità di affidare il collaudo a dipendenti di diversa amministrazione;*



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

3. *il collaudo comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria secondo quanto previsto dalla normativa di settore in relazione all'oggetto dell'appalto, con riferimento in particolare al collaudo statico, che è svolto pertanto dal soggetto incaricato del collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti dalla specifica disciplina;*
4. ***l'affidamento esterno dell'incarico di collaudo, rientrante nella categoria 12 dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura, di cui all'all. IIA del Codice, avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni concernenti l'affidamento di tali servizi, ai sensi degli artt. 90 e 91 del Codice;***
5. ***è consentito l'affidamento in economia dell'incarico di collaudo, qualora la stazione appaltante abbia indicato tale attività nel proprio regolamento interno, ai sensi e nei limiti dell'articolo 125 del Codice;***
6. ***la partecipazione alla gara è preclusa in via generale ai dipendenti pubblici, ad eccezione dei casi in cui è consentito lo svolgimento della libera professione dalle norme sul pubblico impiego (articolo 53 del d.l.vo n. 165/2001);***
7. *è ammessa la partecipazione alla procedura concorsuale delle società di ingegneria che devono indicare il responsabile della prestazione, in analogia con quanto previsto per gli incarichi di progettazione;*
8. *i requisiti per la partecipazione alla gara devono essere proporzionati alla prestazione richiesta, favorendo la più ampia partecipazione dei soggetti interessati; a tal fine, l'esperienza maturata è valutata con riguardo non solo all'attività di collaudo, ma anche ad altre attività attinenti ai servizi di ingegneria ed architettura;*
9. *l'individuazione del soggetto affidatario avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base della scelta discrezionale dell'amministrazione.*

Le note sopra riportate rappresentano semplicemente un aiuto di indirizzo al fine di agevolare e semplificare l'attività procedimentale dei vari settori incaricati dell'affidamento degli incarichi dei servizi tecnici .

Nel contempo, nell'ambito del rapporto di collaborazione, invitiamo ad una maggiore pubblicistica ed in particolare nel voler comunicare all'Ordine degli ingegneri i bandi per l'affidamento dei servizi tecnici così da ampliare la pubblicistica e l'informativa sul Territorio.

In ogni caso l'Ordine è a completa disposizione per i supporti necessari al fine di facilitare le fasi procedurali e garantire il rispetto normativo.

Buon lavoro

